

LE IMPRESE TRA FASE DUE E RILANCIO: DOMANDE E RISPOSTE

Webinar 04.06.2020

Problematiche attuali nell'applicazione dei protocolli condivisi

Avv. Matteo Grassi

Il Covid-19: un rischio «atipico» per i datori di lavoro

Il rischio di contagio da Covid-19 ha introdotto un rischio biologico «atipico» per molti datori di lavoro: per questo **non è stato semplice approcciare l'aggiornamento della valutazione dei rischi.**

Il D.Lgs. 81/2008 fornisce già alcune indicazioni utili prevedendo alcune misure in caso di esposizione al rischio biologico (art. 266 e ss. D.Lgs. 81/2008) anche in assenza di una «*deliberata intenzione di operare con agenti biologici*» art. 271 D.Lgs. 81/08 (ma pensando principalmente ad agricoltura e allevamenti).

Tuttavia, tali indicazioni – nel caso del Covid-19 – non forniscono un quadro completo in quanto oggi è lo stesso **lavoratore che potrebbe essere fonte di contagio.**

I protocolli condivisi

In questo contesto sono stati emanati i **Protocolli condivisi** tra le parti sociali oltre che il **Documento tecnico dell'INAIL** e le **Linee Guida della conferenza delle regioni e delle province autonome**.

Le indicazioni contenute nei protocolli condivisi – e richiamati prima nei DPCM e, poi, anche nel Decreto Legge 33/2020 - hanno una duplice valenza:

- Fornire **indicazioni utili al datore di lavoro** per affrontare un rischio che esorbita dalla sua normale operatività, quindi costituiscono una utile guida per contenere il rischi
- Costituire un parametro utile per dimostrare di aver **adempiuto all'obbligo previsto dall'art. 2087 c.c.** *«L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro»*.

Lo scudo penale

Da più parti si invoca l'emanazione di una norma che preveda uno **scudo penale** per l'imprenditore che applichi i protocolli condivisi

Art. 29-bis della legge di conversione del decreto liquidità – approvato dalla Camera e al vaglio del Senato:

«ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro».

Lo scudo penale

Probabilmente una misura inutile (l'applicazione dei protocolli ha già oggi una forte valenza preventiva e, quindi «difensiva») ma, al contrario rischiosa:

- Rischio di un «**calo di attenzione**» del datore di lavoro che può pensare ad una sorta di depenalizzazione
- Rischio di un **approccio formalistico** al rispetto dei protocolli (prima che pensare alle misure migliori per tutelare i lavoratori, si pensa a come «essere a posto» con i protocolli).
- le **Procure** delle Repubblica non si fermeranno di certo di fronte ad un rispetto formale dei protocolli.
- **La prova** del pieno rispetto dei protocolli potrebbe non essere banale (gli stessi protocolli lasciano – giustamente - spazi di valutazione elastici al datore di lavoro).

Alcuni spunti

In applicazione dei Protocolli e del D.Lgs. 81/2008, alcuni punti di attenzione sono:

- smart working: resta lo strumento di prevenzione «principe» tutte le volte che sia praticabile
- distanziamento: Rimodulazione delle postazioni e turni (gruppi definiti di lavoratori)
- la gestione dei lavoratori fragili
- informazione e formazione dei lavoratori
- scelta, valutazione e consegna dei DPI (*l'affaire* mascherine)
- scelta e distribuzione di disinfettanti
- pulizia e sanificazione: programmazione e registrazione delle attività e dei prodotti usati. Scelta delle imprese (chiamate sanificazione quel che potete definire tale – **anche rischio «tributario»**)
- ***aria condizionata/ricircolo aria***
- trasferte e riunioni (un coordinamento gravoso perché interessa ogni visita presso terzi)
- Comitato
- aggiornamento protocolli

Cosa sta succedendo

Già avviate verifiche su rispetto dei protocolli. Il Decreto Rilancio prevede il rafforzamento delle strutture di controllo (coinvolgimento di sezione specializzate dei Carabinieri).

I NAS stanno già facendo verifiche approfondite in particolari settori quali sanità e RSA.

Il lavoro degli organi accertatori sono basati su check list incentrate:

- Sulle misure applicate in attuazione dei protocolli
- Gestione dei casi sospetti
- Accesso dei terzi
- sulle evidenze documentali dell'applicazione di tali misure:
 - Lavoratori in smart working
 - Turnazioni
 - Infografiche
 - Acquisto di DPI e registri di distribuzione
 - Acquisto di prodotti e servizi di sanificazione e registro delle pulizie
 - ecc.

Cosa è fondamentale

Valutare e **motivare** (in caso scostamenti dalle raccomandazioni) le misure prese:

- Un allegato al *DVR costantemente aggiornato* è utile per avere sempre il quadro della situazione
- Adottare delle **check list** – molto utili per assicurarsi la completezza delle misure ma anche per garantire la giusta tracciabilità e, da ultimo, giustificare al meglio le verifiche
- Verbali comitato – anche attraverso compilazione delle check list (**motivazione delle scelte**)
- Registri del personale/turnazioni (una difesa per le società, rischio di **lock-down forzato**)
- Registri di consegna dei DPI (attenzione a chiamarli così)
- Tracciabilità di tutte l'attività di informazione e formazione
- Registro delle pulizie (cadenze) e dei prodotti utilizzati
- Prova della riorganizzazione delle postazioni
- La misurazione della temperatura ove adottata (o imposta come Regione Lombardia)

La sorveglianza sanitaria eccezionale

Art. 83 D.L. Rilancio

Il coinvolgimento del Medico competente è indispensabile per una valutazione che normalmente non era svolta.

Valutazione delle fragilità (o vicinanza con soggetti fragili) nella decisione del rientro.

Smart working ma anche misure di tutela per il lavoro in presenza

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.


Sostegno alle imprese

Art. 95 D.L. Rilancio.

Sostegno alle imprese per applicazione dei protocolli (INAIL):

- Apparecchiature per distanziamento
- Dispositivi per sanificazione
- Controllo accessi
- Dispositivi protezione individuale (attenzione, durante le verifiche già si verifica l'adeguatezza dei dispositivi)

Miranda *warning*.



Tutto quello che dirà potrà essere usato contro di lei

Attenzione a cosa si scrive nei Protocolli:

- La provenienza da «zone a rischio»
- La sanificazione
- i DPI che non sono tali
- ecc.

GRAZIE